



COMUNE DI TARANTO

Direzione Servizi Sociali

Segreteria

* * *

Via Veneto, 83 – fax 099 4581770 – 099 4581773

segreteria.servizisociali@comune.taranto.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ABITATIVI.

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di interventi e contributi attraverso il quale il Comune di Taranto intende proporre, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse disponibili sul territorio, alcune alternative per fronteggiare le problematiche abitative non superabili attraverso il sostegno al canone di locazione previsto dalla legge n.431/98 e/o i programmi per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi da destinare alle fasce sociali deboli.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini:

- a. residenti nel Comune di Taranto da non meno di due anni;
- b. non titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione sul territorio nazionale;
- c. che non abbiano ottenuto l'assegnazione a qualunque titolo (in proprietà, o con patto di futura vendita o altra forma) di un alloggio di edilizia popolare realizzato con contributi pubblici, dallo Stato o da Enti Pubblici (e/o che non abbiano occupato abusivamente immobili pubblici e/o di edilizia popolare, privata);
- d. con un reddito complessivo lordo non superiore a quello previsto per l'accesso all'ERP ai sensi della L.R. n.54/84 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta n.892/2006 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.81 del 29/06/2006 senza considerare diminuzioni per figli a carico, abbattimenti sul reddito, incrementi per disagio sociale, etc.: nello specifico si puntualizza che il reddito complessivo del nucleo familiare, pari ad €13.000,00 è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computate tutte le pensioni a qualsiasi titolo percepite, le indennità di disoccupazione, di mobilità ed altro, compresi quelli esentasse;
- e. che si trovino nelle situazioni di effettivo bisogno alloggiativo riportate nel successivo art.3;

I requisiti devono essere posseduti dal dichiarante e da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione degli interventi.



Art. 3 - Stato di bisogno abitativo

I casi di bisogno abitativo, che giustificano gli interventi elencati nel successivo art.4 del presente regolamento sono i seguenti:

- a. *manca di alloggio;*
- b. *alloggio antigienico e/o inagibile dichiarato tale dalle competenti autorità, con apposita ordinanza di sgombero coatto degli occupanti;*
- c. *provvedimento di sfratto esecutivo emanato dalla Autorità Giudiziaria;*
- d. *calamità naturali;*
- e. *alloggi inadeguati per condizione di coabitazione e sovraffollamento.*

Art. 4 - Interventi abitativi

Gli interventi che possono essere adottati, compatibilmente con le risorse economiche e non, in favore dei cittadini e/o nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave difficoltà a causa della perdita di un alloggio o che siano a rischio di emergenza abitativa, possono essere concessi come di seguito indicati:

4.1 - Interventi economici

Destinati a coloro che autonomamente si attivano per la ricerca di un alloggio sul mercato privato, ubicato sul territorio comunale, ***rientranti nelle categorie catastali A3 - A4 - A5*** ed a coloro che pur conduttori di un alloggio, abbiano difficoltà nel corrispondere il relativo canone di locazione. Il tetto massimo del contributo da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è di **€.300,00** mensili. La durata dell'intervento è di mesi dieci, prorogabile per altri due mesi in caso di persistenza della situazione di difficoltà e del rischio di perdita dell'alloggio.

Ogni richiedente potrà beneficiare dell'intervento per una sola volta. In presenza di motivate e documentate situazioni che rivestono carattere di eccezionale gravità sarà possibile riproporre il ***contributo per un secondo periodo per un massimo di dodici mesi.***

In caso di ulteriore protrarsi della situazione di grave disagio abitativo, sarà consentito un terzo ed ultimo periodo di riproposizione esclusivamente in favore di nuclei familiari, privi di parenti obbligati per legge, con figli minori a carico o con problematiche derivanti da patologie gravi riconosciute e documentate a carico di uno dei componenti il nucleo familiare.

Qualora il cittadino abbia diritto a ricevere anche il sostegno economico abitativo previsto dalla legge 431/98, il relativo importo sarà detratto dall'ammontare complessivo del contributo economico comunale attivato dal presente regolamento e predisposto in suo favore. Chi usufruisce di contributi abitativi previsti dal presente regolamento e di contributi integrativi ai sensi della L. 431/98, non potrà accedere ad altri benefici economici previsti dal Regolamento sui Servizi Socio Assistenziali, salvo i casi di eccezionale gravità.

Art. 5 - Presentazione delle istanze

5.1 - Gli interessati, ai fini delle concessioni di cui all'art. 4, possono presentare istanza ***presso le sedi del Servizio Sociale*** nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, su apposita modulistica corredata dalla documentazione reddituale relativa



all'anno fiscale precedente come da art.2) comma d) di tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte, **dalla documentazione attestante lo stato di disagio abitativo di cui all'art.3 e dal contratto di locazione registrato della durata di almeno un anno.**

Si considerano anche i redditi fiscalmente non imponibili (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, di disoccupazione, di mobilità, rendite INAIL e altro). I cittadini extracomunitari, residenti nel Comune di Taranto dovranno inoltre presentare tutta la documentazione attestante la regolare permanenza nel nostro Paese.

5.2 - Il Servizio Sociale provvederà a redigere una relazione su ogni richiesta di beneficio avanzata, da trasmettere **al competente servizio preposto alla erogazione dei contributi** unitamente alla documentazione prevista e **alla quantificazione del beneficio da erogare**. L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni altro documento necessario ai fini della concessione del beneficio e della dimostrazione dello stato di bisogno abitativo. **Le istanze saranno accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio.**
Le somme del contributo abitativo saranno erogate mensilmente direttamente ai proprietari degli alloggi, salvo casi in cui gli stessi manifestino volontariamente e documentino l'impossibilità alla riscossione.

Art. 6 - Commissione Tecnica interventi abitativi

6.1 - In caso di impossibilità di accoglimento di tutte le istanze istruite per insufficienza di risorse economiche, si procederà alla redazione di apposita graduatoria. A tale scopo è istituita Commissione Tecnica composta da:

- Responsabile del Servizio Sociale
- 1 Assistente sociale
- 1 Rappresentante del sindacato inquilini
- 1 segretario con funzioni di verbalizzante

6.2 - La Commissione definisce il punteggio complessivo derivante dall'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art.8 del presente Regolamento ai fini dell'attivazione dell'intervento necessario. Il relativo provvedimento di concessione viene disposto con atto a cura del Dirigente della Direzione Servizi Sociali.

6.3 - In caso di parere negativo espresso dalla Commissione, il cittadino può presentare ricorso al Dirigente della Direzione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione di diniego o inadeguata concessione. Il Dirigente dovrà fornire risposta entro il termine di 30 giorni.

6.4 - La Commissione, ai fini della valutazione delle istanze presentate dai cittadini in condizioni di bisogno abitativo, si riunisce almeno due volte al mese e comunque ogni qualvolta dovesse ritenersi necessario.

Art. 7 - Obblighi dei beneficiari

7.1 - Per poter accedere ai contributi ed interventi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il richiedente dovrà presentare oltre alla documentazione reddituale, il contratto di locazione registrato della durata di almeno un anno, unitamente alla ricevuta del canone di locazione. Nelle more del perfezionamento di detta documentazione, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le caratteristiche dell'immobile, l'ubicazione, l'ammontare del canone, le generalità del proprietario ed una dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo a concedere in locazione l'alloggio al richiedente il contributo alloggiativo.



Direzione
Dott.ssa Antonella Fornari
Dir.

Il contratto di locazione, dovrà ad ogni modo essere presentato entro 30 giorni dall'effettiva erogazione del contributo richiesto, pena la sospensione del beneficio economico. Per i cittadini già conduttori dell'alloggio ed in difficoltà rispetto alla corresponsione del relativo canone di locazione è prevista la presentazione del contratto in corso, registrato e delle ricevute del canone di locazione oltre alla documentazione reddituale. Tutti i soggetti beneficiari degli interventi abitativi sono tenuti a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Art. 8 - Criteri di valutazione

8.1 - Per la valutazione delle domande di ammissione al contributo saranno adottati i seguenti criteri:

Situazione alloggiativa

punti	
10	nuclei familiari o soggetti privi di alloggio o il cui alloggio è interessato da ordinanza di sgombero coattivo per inagibilità o antigenicità;
6	nucleo o soggetto il cui alloggio è interessato da provvedimento di sfratto esecutivo e/o rilascio dell'immobile;
2	soggetti che vivono in condizioni di coabitazione e sovraffollamento in un unico alloggio. In caso di alloggio interessato da ordinanza di sgombero per inagibilità, inabitabilità e contestualmente da ordinanza per sfratto esecutivo, da condizioni di coabitazione e sovraffollamento, il punteggio verrà assegnato una sola volta, prendendo in considerazione il punteggio più alto .

Composizione del nucleo familiare

punti	
2	nucleo familiare numeroso, con la presenza di entrambi i genitori e figli minori in carico (almeno 5 componenti);
2	famiglia monogenitoriale con figli minori a carico;
1	nuclei familiari composti da genitori e 1 o 2 minori a carico;
1	presenza di un componente portatore di handicap nel nucleo con percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata dalla competente Commissione Sanitaria della ASL;
1	presenza di un componente ultrasettantenne;
1	anziani che abbiano superato il 60 anno di età con la presenza di minori a carico. Se un componente risulta soggetto disabile, contemporaneamente anziano (ultrasettantenne o ultrasessantenne con minore a carico), il punteggio viene calcolato una volta sola.

Reddito del nucleo familiare

punti	da	a
10	€. 0	€. 2.500,00
8	€. 2.500,01	€. 4.500,00
6	€. 4.500,01	€. 7.500,00
4	€. 7.500,01	€. 9.500,00
2	€. 9.500,01	€.13.500,00



8.2 - A parità di punteggio saranno considerate le seguenti variabili secondo l'ordine di seguito indicato:

- a) nuclei familiari privi di parenti obbligati agli alimenti;
- b) nuclei familiari numerosi (almeno 5 componenti) - nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
- c) famiglie con presenza di un componente disabile con invalidità non inferiore al 74% - famiglie con presenza di un componente ultrasessantenne/ultrassessantenne con minori a carico;
- d) nucleo familiare con il reddito più basso.

In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al nucleo familiare con reddito più basso.

Art. 9 - Decadenza dei benefici

I benefici concessi con gli interventi previsti dal presente regolamento verranno a decadere nei seguenti casi:

1. se viene a mancare uno dei requisiti necessari per l'attivazione dell'intervento;
2. qualora, a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare;
3. inosservanza parziale o totale da parte dei beneficiari dell'intervento, delle norme e degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in collaborazione con gli organi giudiziari competenti al fine di verificare la correttezza e veridicità della documentazione/dichiarazioni rese, prima di erogare qualunque beneficio o successivamente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel regolamento Comunale sui Servizi Socio-Assistenziali vigente nonché alle leggi nazionali e regionali in materia di politiche abitative.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



Dott.ssa Anna Maria Somari